



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 18/02/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 24/06/2008 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 12/10/2015, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.482,34, di cui € 753,90 a titolo di commissioni bancarie, € 726,24 a titolo di commissioni di intermediazione e € 2,20 a titolo di costi assicurativi non maturati (quest'ultimo al netto dell'importo di € 202,81 riconosciuto in sede di estinzione); gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo: con riferimento alle commissioni bancarie, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*; con riferimento agli oneri assicurativi, che la compagnia assicurativa ha già rimborsato alla cliente l'importo di € 202,81; in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva; la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento; richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei



confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione; la non rimborsabilità delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso.

## DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti CQS, poi anticipatamente estinti.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, nel caso di specie, il Collegio rileva che i costi di intermediazione, in quanto riguardanti lo svolgimento di una serie di attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto, siano rimborsabili mediante il criterio in proporzione con gli interessi (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 17083/2019). Al contrario, per le Commissioni bancarie, poiché nel caso di specie riguardano la remunerazione anche di attività *recurring*, che non si esauriscono nello svolgimento di attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto, il Collegio rileva che il relativo criterio di rimborso debba essere *pro rata*.



Con riguardo alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, debbano essere restituiti per la parte non maturata *pro rata temporis*.  
Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		86
rate residue		34
TAN ▶		4,00%

  

% restituzioni	
- in proporzione lineare	28,33%
- in proporzione alla quota	8,98%

  

D/C	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	c. banc. (al netto s.istr.) (recurring)	€ 2.660,82	€ 753,90	€ 238,94	<input type="radio"/>	€ 276,64	€ 477,26
<input type="radio"/>	costi intermediazione (up front)	€ 2.563,20	€ 726,24	€ 230,17	<input type="radio"/>		€ 230,17
<input type="radio"/>	premio assicurativo (recurring)	€ 723,58	€ 205,01	€ 64,98	<input type="radio"/>	€ 202,81	€ 2,20
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
		tot rimborsi ancora dovuti					€ 709,63
		interessi legali					si

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 709,63, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI